

343/2025 R.G. Trib.

1995/2024 R.G.N.R.

Sentenza n. 31/2026

Depositata il 12.01.2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- Sezione penale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Dott.ssa Maria Michela DI FINE, all'udienza predibattimentale del 12 gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

(artt. 442, 544 e segg. c.p.p.)

nei confronti di:

V. R. R. A., nato a (...) il (...) ivi residente e con domicilio dichiarato in Via (...)

AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ALTRA CAUSA – ASSENTE PER
RINUNCIA

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. M. T. D. D. del foro di Pescara

IMPUTATO

A) del reato previsto e punito dagli artt. 99 e 337 del codice penale, per avere usato minacce di morte, all'interno della Casa Circondariale di Pescara, nei confronti del medico di guardia dott. P. G. per costringere quest'ultimo a non farsi visitare, profferendo nei suoi confronti le parole: "Ti ammazzo".

Con recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata.

In Pescara, il 10 febbraio 2024;

B) del reato previsto e punito dagli artt. 99 e 341 bis del codice penale, per aver, all'interno della Casa Circondariale di Pescara, offeso l'onore ed il prestigio del medico di Guardia P. G.,

profferendo nei confronti dello stesso le seguenti frasi: “pezzo di merda ... ho il tuo nome sulla cartella, quando esco ti trovo e vediamo quanto vali”.

Con recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata.

In Pescara, il 10 febbraio 2024;

C) del reato previsto e punito dagli artt. 99, 635, comma secondo, numero 1), in relazione al numero 7) dell'art. 625 del codice penale, per avere appiccato il fuoco alle lenzuola di un letto della Casa Circondariale di Pescara.

Con recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata.

In Pescara, il 10 febbraio 2024;

Conclusioni delle parti

Il P.M., dott.ssa Daniela Di Stefano, ha chiesto la condanna dell'imputato per tutti i reati alla pena di mesi nove di reclusione.

L'avv. M. T. D. D. ha chiesto in via principale l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste; in via subordinata minimo della pena, disapplicata la recidiva e concessa l'attenuante del vizio parziale di mente. .

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso in data 08.10.2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato per l'udienza predibattimentale V. R. R. A. al fine di rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

L'udienza del 3.4.2025 è stata rinviata per impedimento dell'imputato.

L'udienza del 19.5.2025 è stata rinviata in accoglimento di richiesta di termine a difesa da parte del nuovo difensore fiduciario.

All'udienza del 30.6.2025, dichiarato l'imputato presente ex art. 420 co. 2 ter c.p.p., il giudice, ai sensi dell'art. 554 bis co. 6 c.p.p., ha invitato il P.M. ad apportare ai capi A) e B) le necessarie modifiche, non risultando l'imputazione corrispondente alle emergenze degli atti di indagini in riferimento alle condotte ed alla persona offesa, accogliendo la richiesta di rinvio del P.M. per consentire la modifica dell'imputazione.

All'udienza del 7.7.2025 il P.M. ha provveduto a modificare i capi A) e B) dell'imputazione, nei termini riportati in epigrafe, seguendo la notifica del verbale di udienza all'imputato.

All'udienza del 15.9.2025 il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto che il procedimento fosse definito con il rito abbreviato condizionato allo svolgimento di perizia sulla capacità di intendere e di volere del proprio assistito al momento del fatto, producendo documentazione riguardante le condizioni cliniche del proprio assistito oltre a perizie svolte nell'ambito di altri procedimenti penali; il Giudice, nulla opponendo e richiedendo il P.M., ha disposto procedersi con il rito richiesto, rinviando per il conferimento dell'incarico peritale.

All'udienza del 29.9.2025 è stato conferito al dott. R. D. L. incarico per accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto e l'eventuale pericolosità sociale, autorizzando il deposito della relazione nei termini richiesti.

All'udienza del 12.1.2026, assente l'imputato – detenuto per altro - per rinuncia, assunto l'esame del perito, acquisito il fascicolo del P.M., si è proceduto alla discussione, al cui esito le parti hanno concluso come riportato in epigrafe; quindi, in esito alla camera di consiglio, il giudice ha dato lettura del dispositivo e della presente motivazione.

Ritiene il giudice che dalla lettura degli atti di indagine, utilizzabili per la decisione stante la richiesta sul rito, sia possibile pervenire ad un'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati a lui ascritti.

Si riportano di seguito le emergenze dell'attività investigativa.

I fatti si sono svolti in data 10.2.2024 all'interno della Casa Circondariale di Pescara, ove il V. era detenuto.

In particolare l'imputato, all'01.30 circa, chiedeva insistentemente di essere visitato dal medico di turno, rivolgendo la propria richiesta all'Agente di Polizia Penitenziaria G. I. operante presso la sezione 1^a reclusione. Mentre quest'ultimo provvedeva a contattare il sanitario dal box, l'imputato incendiava le lenzuola del penitenziario, producendo molto fumo, per poi far esplodere una bomboletta di gas davanti alla propria camera (cfr. doc. n. 18 fascicolo PM).

Alle 02.00 circa, all'arrivo del sanitario di turno, l'imputato impediva al medico di effettuare la visita, minacciandolo con le seguenti frasi "pezzo di merda ti ammazzo, so come ti chiami ho il tuo nome sulla cartella, quando esco ti trovo e vediamo quanto vali, vengo sotto casa tua e ti ammazzo pezzo di merda"; in un momento successivo l'imputato costringeva il medico ad

allontanarsi, sputandogli in faccia, alla presenza della sorveglianza generale del penitenziario (cfr. doc. nn. 19-20 fascicolo PM).

Dagli atti d'indagine dunque è emerso che l'imputato poneva in essere svariate condotte costituenti reato all'interno del penitenziario in cui era recluso.

In un primo momento, dopo aver chiesto di essere visitato dal medico di turno, incendiava le lenzuola del proprio letto, con ciò facendo scaturire un incendio che gli agenti della penitenziaria provvedevano a sedare mediante il ricorso agli idranti, distruggendo, pertanto, beni appartenenti all'amministrazione pubblica (nel caso di specie all'amministrazione penitenziaria), con ciò ponendo in essere il delitto di danneggiamento aggravato previsto dall'art. 635 co. 2 n. 1) c.p., costituendo le lenzuola "cose esistenti in stabilimenti pubblici", il carcere per l'appunto.

Quanto alla condotta di resistenza a pubblico ufficiale contestata al capo A), anch'essa può dirsi perfettamente integrata.

La nozione di pubblico ufficiale ben può trovare diretto riferimento con riguardo alla figura del medico di turno all'interno del penitenziario, trattandosi di figura rispondente ai poteri di cui all'art. 357 c.p. La stessa giurisprudenza, peraltro, ha riconosciuto alla figura della guardia medica la suddetta qualifica, ritenendo integrato il reato di omissione di atti d'ufficio. Sicchè il medesimo principio può esportarsi a maggior ragione per il sanitario che operi all'interno di un istituto penitenziario, il quale, seppure fisicamente operante in un luogo diverso dalla struttura ospedaliera, presta la sua attività all'interno di un reparto costituito ad hoc e dipendente dall'amministrazione sanitaria.

Orbene, ciò chiarito, la condotta del V. può ben trovare collocazione all'interno dell'art. 337 c.p., posto che, dopo aver provocato l'incendio delle lenzuola, si opponeva al tentativo del sanitario di turno, dott. A. P., di sottoporlo a visita, minacciandolo con gli insulti e gli epiteti già riportati, visita che era stata da lui stesso precedentemente richiesta, volutamente impedendogli di compiere un atto del proprio ufficio e costringendolo ad allontanarsi (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 09/07/2003, n. 37041 "Per integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che l'uso della violenza e della minaccia intralci l'atto di ufficio o servizio svolto dal pubblico ufficiale e l'autore del reato abbia come obiettivo di indurre questi ad astenersi dal compimento dell'atto.").

Allo stesso modo, l'imputato si è reso autore altresì del delitto di cui all'art. 341 bis c.p.

I locali dell'istituto penitenziario, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità costituiscono luogo aperto al pubblico, con la conseguenza che ivi ben possono perpetrarsi condotte oltraggiose (cfr. Cass. pen., Sez. VII, Ordinanza, 16/03/2017, n. 21506 - rv 269781) secondo cui "Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto").

Ebbene il detenuto V. ha offeso l'onore ed il prestigio dell'esercente la professione sanitaria, intervenuto per sottoporlo a visita, rivolgendogli le seguenti offese "pezzo di merda [...] quando esco ti trovo e vediamo quanto vali", alla presenza degli agenti addetti alla sorveglianza generale (cfr. doc. n. 19 fascicolo PM), integrando i presupposti necessari ai fini della disposizione incriminatrice in esame (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza n. 30136 del 09/06/2021, secondo cui: "In tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto rivolte ad un appartenente alle forze dell'ordine, erano compiute dinanzi a due agenti intervenuti a supporto del primo e, quindi, nell'esercizio delle proprie funzioni").

In ordine all'accertamento sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto, il dott. R. D. L., nominato perito d'ufficio nel corso del dibattimento, nell'elaborato depositato in data 17.12.2025, premessa ampia disamina delle condizioni di salute dell'imputato - risultato affetto da "disturbo borderline e antisociale di personalità" – "disturbo antisociale di personalità" – disturbo da abuso di sostanze" – ha concluso affermando che al momento del fatto il V. si trovava in condizioni di mente tali da scemare grandemente la propria capacità di volere.

Il perito ha evidenziato che al momento del fatto il V., in ragione dell'entità quadro morboso, pur rimanendo in grado di valutare i propri comportamenti e mantenere un sufficiente rapporto con la realtà, difettava, in senso giuridicamente rilevante, nelle capacità di controllo volitivo, condizione qualificabile quale vizio parziale di mente.

Quanto all'accertamento sulla pericolosità sociale, valutata l'adesione al trattamento psicofarmacologico prescritto nonché l'assenza di allucinazioni ed il sentimento di colpa e resipiscenza per i comportamenti difformi vissuti, il perito ha concluso per l'assenza di condizione di pericolosità sociale.

Il giudice ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il perito in ordine alle condizioni di salute mentale dell'imputato, in ordine alla parziale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto ed all'assenza di pericolosità sociale, possono essere totalmente recepite apparendo frutto di corretta applicazione di principi della scienza medica.

L'imputato va riconosciuto colpevole dei reati a lui ascritti, che possono essere riuniti nel vincolo della continuazione, attesa l'evidente identità del disegno criminoso, avendo riguardo alla direzione teleologica degli atti posti in essere.

Deve essere riconosciuta la recidiva contestata di cui all'art. 99 co. 4 c.p., in quanto si ritiene che il V., per le modalità delle condotte poste in essere, rappresenti un soggetto pericoloso e il suo inveire contro personale dell'Amministrazione penitenziaria ponendo in essere gravi atti anche di danneggiamento mediante incendio risulti essere sintomatico di una maggiore colpevolezza. L'imputato risulta, inoltre, gravato da svariate precedenti condanne (cfr. certificato casellario in atti), ove peraltro era già stato ritenuto recidivo reiterato. Risultano, pertanto, integrati i requisiti necessari richiesti dalla Suprema Corte ai fini della sussistenza della recidiva ex art. 99 co.4 c.p. (nello specifico, secondo il Supremo Consesso a Sezioni Unite: "Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice" (cfr. Cass. Pen. Sez. Un. n. 32318 ud. 30.03.2023).

Non emerge alcun elemento per riconoscere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, invocate dalla difesa.

Va invece riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, la diminuzione di cui all'art. 89 c.p. in relazione all'accertato vizio parziale di mente, circostanza da ritenere equivalente alla sussistente recidiva.

Pertanto, valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p.p. (e segnatamente le gravi modalità delle condotte e la personalità dell'imputato desunta dai plurimi precedenti penali anche

specifici), ritenuta la continuazione tra i reati e più grave il reato di cui al capo A), riconosciuta l'equivalenza tra la diminvente di cui all'art. 89 c.p. e la recidiva qualificata, pena base mesi otto di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. di mesi 2 per il capo B) e di ulteriori mesi 2 per il capo C), così risultando una pena di anni uno di reclusione, da diminuire di 1/3 per il rito.

Alla condanna segue l'onere delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 c.p.p., dichiara V. R. R. A. colpevole dei reati a lui ascritti, e per l'effetto, riuniti i reati nel vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo A), concessa la diminvente di cui all'art. 89 c.p. da ritenere equivalente alla contestata recidiva, applicata la diminvente di un terzo per il rito prescelto, lo condanna la pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pescara, 12 gennaio 2026

Il giudice

(dott.ssa Maria Michela Di Fine)